

Notifica per pubblici proclami dell'appello proposto dai Sigg.ri Manuela Vacabile e altri c/ M.I.U.R. ed altri (C.G.A. R.G. n. 270/12) a tutti i candidati immatricolati al primo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Messina per l'anno accademico 2011/12 di seguito elencati:

1. Accordi Luciano,
2. Aiello Antonia Anna Paola,
3. Alessio Maria Assunta,
4. Allegra Marta,
5. Amato Salvatore,
6. Ammendolia Antonio,
7. Amoroso Francesco,
8. Andronico Elena Anna,
9. Aragona Davide,
10. Barbarello Andrea,
11. Barca Luca,
12. Barone Ivan,
13. Barresi Maria Luigia,
14. Barresi Maurilio,
15. Bellomo Francesca,
16. Blando Giuseppe,
17. Bombaci Bruno,
18. Bonfiglio Nadia,
19. Borgese Cinzia Maria,
20. Botindari Antonino,
21. Brigandi' Francesco,
22. Briguglio Chiara,
23. Broccio Lydia,
24. Calabrese Marta,
25. Calabrese Sara,
26. Caldarera Giulia,
27. Cama Sabrina,
28. Cambria Francesca,
29. Cannizzaro Gabriele,
30. Caragliano Emanuele,
31. Carbone Mattias,
32. Careri Annalisa,
33. Carnevale Edoardo,
34. Castriciano Alberto,
35. Catalfamo Marta,
36. Catalioto Caterina,
37. Catania Domenico Maria,
38. Ceravolo Giorgia,
39. Cervino Michela,
40. Ciciarello Francesca,
41. Cincotta Antonino,

42. Cocuzza Angelo,
43. Coglitore Alessandra,
44. Conti Giuseppe,
45. Coppini Francesca,
46. Corigliano Valentina,
47. Cotroneo Vincenzo,
48. Criseo Natale,
49. Crocè Ludovica,
50. Cucinotta Ugo,
51. Custoza Cosimo,
52. Cusumano Giulio,
53. D'agostino Filippo,
54. D'amore Antonio,
55. D'andrea Flavia,
56. Damiano Maria,
57. Damigella Andrea,
58. De Marchi Antonio,
59. De Maria Antonio,
60. De Meco Andrea,
61. De Nardi Laura,
62. Destefano Francesco,
63. Di Giorgi Anna,
64. Di Pietro Martina,
65. Di Salvo Jessica Giulia,
66. Diamadis Andreas Mario,
67. Diano Luca,
68. Faiello Antonio,
69. Familiari Marco,
70. Fazio Chiara,
71. Fazio Manlio,
72. Ferlito Antonino,
73. Ferrara Serena Ausilia,
74. Ferraro Mattia Francesco,
75. Ferraro Umberto,
76. Filardo Clelia,
77. Finocchiaro Fabio,
78. Fiume Giulia,
79. Fornaro Giovanni,
80. Franza Mara,
81. Frisone Alessandro,
82. Furci Antonio,
83. Furci Maria Carmela,
84. Furia Federica,
85. Galfo Alessandra,
86. Galletta Francesca,

87. Gambadauro Antonella,
88. Gangemi Anna,
89. Garofalo Gaia,
90. Gasparro Giuseppe Pablo,
91. Gattuso Livia,
92. Giallanza Manuela Maria,
93. Giannetto Giandomenico,
94. Giannitto Giorgio Giovanni,
95. Giardina Federico,
96. Giofrè Alessia,
97. Gliubizzi Claudia,
98. Gratteri Francesco,
99. Grimaudo Roberta,
100. Hamel Alessio,
101. Iati' Domenico,
102. Ilacqua Gianfranco,
103. Ingrassia Strano Giuseppe,
104. Kayam Belal
105. Kherad Pisheh Samaneh
106. Labate Marialuisa,
107. Lacopo Claudia,
108. Lagana' Massimo,
109. Lancia Cristina,
110. Lavallo Salvatore,
111. Leonardo Maria,
112. Licordari Roberto,
113. Liguori Benedetta,
114. Liistro Alessandro,
115. Lin Lei Lei,
116. Lo Giudice Giorgio,
117. Logoteta Rossella,
118. Longordo Roberto,
119. Luca Martina,
120. Lucisano Vincenzo Carmelo,
121. Lupica Carmelania,
122. Maccarrone Federico,
123. Maisano Federica,
124. Maiuzzo Roberta,
125. Malacarne Gaetano,
126. Mancia Ettore,
127. Mancini Arianna,
128. Mandraffino Orazio,
129. Marino Alessandra,
130. Marino Chiara,
131. Marra Alessandro,

132. Mastroeni Giampiero,
133. Maviglia Antonia,
134. Mazzeo Andrea,
135. Mazzeo Francesca,
136. Mazzeo Luca,
137. Mazzeo Maria Letizia,
138. Megna Andrea,
139. Messineo Angela,
140. Messineo Luisa,
141. Micalizzi Angela,
142. Midiri Martina,
143. Milazzo Salvatore,
144. Minà Rosario,
145. Mininni Claudia,
146. Mistretta Ambra,
147. Molica Serena,
148. Mollica Caterina,
149. Moltisanti Alice,
150. Monforte Nicolò,
151. Montana Vincenzo,
152. Moschella Antonino,
153. Mottola Valentina,
154. Munafò Dario,
155. Musumeci Martina,
156. Neri Sabrina,
157. Niosi Filippo,
158. Occhipinti Domenico,
159. Paiano Lucia,
160. Paladina Giuseppe,
161. Palumbo Fanny,
162. Panarello Manlio,
163. Pangallo Simona,
164. Pantò Giuseppe,
165. Pardi Paolino,
166. Parisi Francesca,
167. Passafaro Federica Aurora,
168. Pavone Giacomo,
169. Perdichizzi Fabio,
170. Perrone Giulio,
171. Pesce Maria Carmela,
172. Piccione Alessandra,
173. Pinelli Mirko,
174. Pizzata Fabio,
175. Plastina Andrea Rocco,
176. Pollicino Francesco,

177. Porto Antonio,
178. Prestipino Giarritta,
179. Puccio Francesca,
180. Quattrocchi Francesca,
181. Ranieri Alessia,
182. Reina Micaela,
183. Riganati Giuseppe,
184. Rizzo Gianluca,
185. Romano Alberto Maria,
186. Romano Marika,
187. Romano Pietro,
188. Romeo Bruno,
189. Romeo Caterina,
190. Rotulo Silvia,
191. Ruggeri Rosetta,
192. Ruggeri Sonia,
193. Russo Erica Maria Rita,
194. Russo Pierluigi,
195. Saia Antonino Gaspare,
196. Saia Maria Concetta,
197. Santangelo Ignazio,
198. Santoro Enrico,
199. Scaffidi Luca,
200. Scarpaci Domenico,
201. Scilipoti Mariagrazia,
202. Scolaro Giuseppe Pietro,
203. Screpis Carmen Desirè,
204. Severo Alice Antonella,
205. Sgrò Daniele,
206. Siciliano Enrico,
207. Signorino Claudia,
208. Sippelli Fabio,
209. Siracusa Sonia,
210. Sofia Federica,
211. Sorrenti Francesco,
212. Sozzi Federica,
213. Spadaro Luigi,
214. Spatola Antonella,
215. Spina Dalila,
216. Spoto Flavio,
217. Stelitano Chiara,
218. Stracuzzi Federica,
219. Testa Caterina,
220. Todaro Federica,
221. Tortorella Angela,

222. Tralongo Federica,
223. Trombetta Luigi,
224. Truglio Giulia,
225. Turano Andrea,
226. Urzì Brancati Valentina,
227. Vaccaro Francesco,
228. Velardi Angelo,
229. Ventimiglia Marco,
230. Venuti Valeria,
231. Verachtert Sabrina,
232. Viglianisi Roberta,
233. Vinci Salvatore,
234. Virciglio Simona,
235. Viscuso Giuseppe Alberto,
236. Xerra Francesco,
237. Zaccà Marta,
238. Zaccaria Rossella,
239. Zaccone Claudio,
240. Zirino Fortunata,

ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Appello

dei Sigg.ri **MANUELA VACALEBRE, DANIELE BUCCA, YLENIA PINTALDI, MARIA GRAZIA NATALE, CLAUDIA ABATE, FABIO MOLINO, FEDERICA GENITORI, MARTINA LA MANNA, ANNA CHIARA MAIO, ROSSELLA SAMPINO, GIULIA LA MANNA, SIMONE RAPISARDA, MARTINA LONIA, ENRICA PELLEGRINO, IRENE GASPARO, DANIEL LAVAGNINI, GIANLUCA PINO, SERENA PATRONITI, PIERANGELA IRRERA, MARTINA CARIDI, SALVATORE DOMENICO CASSONE, NATALE SPENA, STEFANIA CARTESIO, RUBEN LA MALFA, FRANCESCA RUSSO, DI CARA MARCELLA, FRANCESCO IATÌ, GIULIA LA SPINA, VALERIA IMBESI, ALESSANDRA ARENA, LUDOVICA FERRAÙ, FABRIZIA SAMIANI, CRISTINA ALLEGRA, MARIA PIA TAMBURELLO, MARCO COSIMO PIZZINO, GIULIA LOIACONO, MARTINA CAVO, FIUMARA EDOARDO VINCENZO, GLORIA D'ANDREA, ADRIANA LOMBARDO, NICOLETTA LUXI, COSIMO GALLETTI,**

MARIA FEDERICA FERLAZZO, CAROLINA, MARIA CUSMANO, DAVIDE URSO con l'Avv.

Giacomo Ferrari,

contro

M.I.U.R.,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA,

e nei confronti

della Sig.na **FRANCESCA CICIARELLO**

della Sig.na **KHERAD PISHEH SAMANEH**

per l'annullamento e la riforma in parte qua

della sentenza breve 16 marzo 2012, n. 693, emessa *inter partes* dal T.A.R. Sicilia,
Sezione staccata di Catania (Sez. III).

MOTIVI

**I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS
DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3
MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO
487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 15 GIUGNO 2011 E
DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA
COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI
CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI -
ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ,
TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

1. Il T.A.R. ha rigettato il primo motivo di ricorso in quanto si è erratamente rappresentato un elemento di fatto documentalmente smentito dal verbale di concorso che, come è noto, fa fede sino a querela di falso.

I Commissari non si sono affatto limitati a verificare la *“concordanza tra numero seriale del compito e numero seriale della scheda anagrafica”* visionandolo dalla finestra trasparente delle due buste sigillate al momento della consegna ma hanno, altresì, *“controllato la concordanza tra i dati contenuti nella scheda anagrafica e il documento di identità del candidato”*.

Per fare ciò hanno dovuto visionare, nella sua completezza ed integrità, la scheda anagrafica ove sono contenuti (come è ovvio essendo deputata all’abbinamento) tanto il codice segreto quanto il nome del candidato.

La Commissione, quindi, prima che i questionari venissero corretti dal CINECA, sapeva già a chi apparteneva un determinato codice segreto essendo presente sul foglio anagrafica tanto il nome quanto il codice di abbinamento.

Essendovi prova della violazione dell’anonimato, giacchè i Commissari sapevano a chi apparteneva il codice segreto prima della correzione, la prova è illegittima e il diniego di ammissione dei ricorrenti dovrà essere annullato.

2. Così come deciso in identico caso dal Consiglio di Stato (Sez. II, par. n. 3672/11), al cui contenuto integralmente si rimanda, infatti, non è necessaria alcuna prova della violazione dell’anonimato. Ciò vale a maggior ragione nel caso che ci occupa in cui il MIUR aveva imposto (seguendo le indicazioni dell’Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione nonché per evitare le manipolazioni avvenute presso diversi sedi e accertate dalla Procura della Repubblica) a tutti gli Atenei

il rispetto dell'anonimato pur essendo consapevole che avrebbe corretto il CINECA e non la Commissione delle singole Università.

3. L'anonimato, peraltro, è stato violato anche successivamente al momento della consegna sopra indicato giacchè è acclarato che le buste siano state raccolte in ordine di sedia.

4. Dai verbali di abbinamento si evince inoltre che le schede anagrafiche siano state aperte prima che il CINECA correggesse violando, così, per la terza volta, l'anonimato.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 15 GIUGNO 2011 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

La segretezza e l'anonimato della prova è stata altresì violata in quanto, sempre in documentale aderenza a quanto risulta dai verbali, i commissari hanno fatto consegnare le buste aperte.

III-V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E

DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 12 DELL'ALLEGATO 1 DEL D.M. 15 GIUGNO 2011.

1. Il CINECA, che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d'Italia, non ha redatto alcun verbale di tale operazione. Nessuno, quindi, può sapere quando e con che garanzie il CINECA ha corretto e quando la Commissione di Messina ha conosciuto della correzione inviatale.

A ben vedere nessuno può sapere cosa è successo dopo le ore 18,30 del 5 settembre 2011 quando la Commissione di concorso ha dato atto che “alle ore 18.30 tutti i pacchi e i plichi oggetto della prova sono stati consegnati al Dott. Gennuso, responsabile del procedimento per le incombenze consequenziali”.

2. E ciò è confermato anche dalla relazione dell'Ateneo resa in ottemperanza all'O.C.I.

Manca un verbale di consegna dei plichi al Sig. Giannone da parte del Dott. Gennuso.

Manca il verbale con il quale, ai sensi dell'art. 12 dell'allegato I al D.M. 15 giugno 2011, “la rappresentanza del MIUR presso il CINECA”, avrebbe “verificato che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto” ed “autorizza[to] il Consorzio stesso alla determinazione del punteggio di ciascun elaborato”.

Mancano i verbali di correzione e custodia dei plichi al CINECA dal 6 al 7 (o 9?) settembre 2011.

Mancano, per soffermarci sui verbali di Ateneo, quelli da redigere tra il 5 e il 14 settembre 2011 mentre altri (14, 15, 16, 19, 20 e 21 settembre 2011) appaiono non idonei rispetto alla previsione di legge (art. 8 D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686) essendo sottoscritti dal solo Presidente e (solo in qualche caso) dal Segretario anziché “da tutti i commissari e dal segretario”.

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI.

Tale motivo di ricorso non è stato deliberato dal T.A.R., e con esso si era dedotto che la prova era iniziata in orari diversi nei diversi padiglioni e, comunque, dopo l’orario fissato a livello nazionale.

VII. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 15 GIUGNO 2011 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

La deliberazione del motivo aggiunto di ricorso notificato il 25 gennaio 2012 e depositato il 9 febbraio successivo unitamente all’O.C.I., è omessa dal T.A.R. (che non ne cita l’esistenza né in epigrafe, né in fatto, né, tantomeno, in diritto).

1. A valle di una procedura di concorso condotta con le illegittime modalità di cui sopra v’è **la denuncia resa dal R.U.P. dell’Ateneo, alla Questura di Messina circa il furto di tutti i plichi di concorso in data 6 dicembre 2011.**

Oggi, quindi, nessuno può mai sapere se la sequenza di domande somministrate agli appellanti è quella che il CINECA assume che aveva predisposto.

Il questionario cartaceo è l'unica prova che a quel candidato è stata somministrata quella data sequenza di domande; al Cineca, è evidente, non solo non esiste alcun verbale di correzione, ma non esiste nemmeno alcun verbale della sequenza di domande attribuite a quel dato codice.

Niente di niente.

Prima del 5 settembre 2011, quando il CINECA ha provveduto ad elaborare la sequenza di domande per ogni codice, non ha redatto alcun verbale.

Non v'è alcun documento da cui risulta che, ad esempio, il CODICE CINECA dell'appellante BUCCA abbia quella determinata sequenza di domande. Non serve ricordare che, negli anni passati, proprio con provenienza CINECA, sono stati molteplici i casi di errori di stampa questionari, inversione di domande e risposte (si ricorderà il caso di Architettura del 2008 e quello di quest'anno su Brescia e Palermo per professioni sanitarie) o intoppi analoghi (si ricorderà l'eclatante caso del ricorrente CAMMALLERI che portò, dopo mesi di reticenza, su ordine del T.A.R. Catania, la Guardia di Finanza ad entrare al CINECA ed accertare che, oggi come allora, non si redige alcun verbale, Sez. I, R.g. n. 2710/09).

Al primo degli appellanti basta l'inversione, che nessuno oramai può verificare, di due sole domande per superare l'ultimo ammesso.

È forse per questo che parte appellante, nonostante sia assolutamente certa di aver dato delle risposte corrette ad alcune domande, ora non ritrova nella propria scheda

l'opportuna corrispondenza? Mancano alcune risposte che parte appellante ritiene di aver fornito, in altre la risposta è opposta rispetto a quella che ricorda di aver rassegnato.

Per questo si contesta la prova asseritamente attribuita a parte appellante e, in mancanza della verbalizzazione e della brutta copia, non si può comprendere come e perché ciò sia accaduto.

VIII. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI PROVENIENTI DALLO STESSO ATENEO.

La sentenza è errata (Ad. Plen., n. 14/11) nella parte in cui ha dichiarato inammissibili le censure sui posti liberi extracomunitari pur ritenendole fondate nel merito in ragione della posizione in graduatoria degli appellanti.

Sugli effetti dell'illegittima gestione della prova, sulla gradazione delle domande e sull'ammissione degli appellanti in sovrannumero.

Le domande spiegate in ricorso, in disparte quelle volte all'attribuzione dei posti vacanti, erano così graduate: *“Si chiede che codesto On.le Tribunale previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in parte qua dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse dei ricorrenti, voglia annullare tutti gli atti in epigrafe, “limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea” riconoscendo il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al corso di laurea cui aspirano “al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione” (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528), e/o ove non*

ritenuto possibile annulli tutti gli atti in epigrafe e, per l'effetto, il provvedimento di diniego all'iscrizione e/o in via ulteriormente gradata, l'intero concorso”.

A chi scrive, pare che la prima delle soluzioni proposte (annullamento del diniego di ammissione e conseguente ammissione dei ricorrenti) sia possibile e, anzi, deve ritenersi la più aderente alle nuove disposizioni codicistiche e costituzionalmente orientata.

Nella specie, infatti, siamo innanzi ad un'ipotesi peculiare di procedura concorsuale, giacchè trattasi di una selezione che non consente affatto agli aspiranti di ottenere un titolo, un'abilitazione, un sigillo notarile o un posto di lavoro, ma faculta gli stessi, esclusivamente, a studiare presso il corso di laurea prescelto. Autorizza tali aspiranti matricole, dunque, ad esercitare quel diritto allo studio di spessore costituzionale sancito, senza alcuna limitazione di sorta, dall'art. 34 Cost.

Nulla di più. Qui non vi sono altre caratteristiche e qualità dei partecipanti da verificare se non il titolo di studio pregresso e l'idoneità all'esito della selezione cui occorre sottoporsi.

Se, poi, si vuole imporre un numero massimo di ammissibili, innanzi alla pletora che dimostra di avere gli stessi requisiti di partecipazione, allora non si potrà prescindere dall'individuarli all'esito di una selezione legittima e conforme a legge.

Vero è, dunque, che il legislatore con le norme di cui alla L.n. 264/99 ha introdotto talune limitazioni al numero degli ammessi a frequentare determinati corsi di laurea, ma non può dimenticarsi che tali limitazioni sono in grado di comprimere il diritto allo studio costituzionalmente tutelato, solo ove legittimamente applicate nell'alveo di quel procedimento amministrativo complesso che inizia con il carteggio

Regioni, Ministeri, Ateneo e tavolo tecnico sul numero degli ammissibili a livello nazionale e si conclude con la pubblicazione della graduatoria nei singoli Atenei.

L'acclarato vizio di una delle fasi procedimentali (nella specie individuabile nelle modalità di svolgimento della stessa con riguardo alle clamorose violazioni del principio di segretezza e anonimato), dunque, rende illegittima l'esclusione dal novero degli ammessi di tutti quei soggetti aspiranti collocati in graduatoria con un punteggio positivo quali idonei non vincitori.

Il diritto allo studio e, dunque, alla scelta del corso di laurea da intraprendere, infatti, può essere compreso solo all'esito di una selezione conforme a legge in difetto della quale, questi si riespande consentendo ai partecipanti, comunque ritenuti idonei alla selezione, di riaffermare la propria scelta.

Ciò di cui si chiede l'annullamento, dunque, non è affatto la selezione in sé, in astratto comunque valida quanto meno ad individuare gli idonei, ma il diniego all'iscrizione al corso di laurea del singolo ricorrente, imposto all'esito di un procedimento di concorso illegittimo per l'individuazione dei 200 soggetti fortunati.

La superiore lettura ha oggi trovato conferma anche nel nuovo impianto codicistico e nell'interpretazione che di questo ha dato l'Adunanza Plenaria (Cons. Stato, Ad. Plen, 23 marzo 2011, n. 3, Pres. De Lise, est. Caringella) nonché nella, in espresso accoglimento della superiore teoria, giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457; T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. I, 15 dicembre 2011, n. 927; T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051, T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105).

Istanza di risarcimento danni in forma specifica

Ove non sia possibile annullare il solo diniego di ammissione e non si possa ottenere tutela in forma specifica ai ricorrenti dovrà riconoscersi il ristoro di tutti i danni subiti ex art. 30, comma 2, c.p.a. e, quindi, l'ammissione al corso di laurea.

Solo in subordine si chiede il ristoro dei danni subiti a mezzo risarcimento economico.

Domanda di sospensione

Si chiede un intervento cautelare che ammetta con riserva e in sovrannumero gli appellanti ai corsi anche ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto Ecc.mo Collegio previo accoglimento della superiore istanza cautelare in riforma della sentenza appellata, solo per quanto di interesse dei ricorrenti, annulli in parte qua i provvedimenti impugnati in primo grado *“limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea”* riconoscendo il diritto degli stessi ad essere ammessi al corso di laurea cui aspirano *“al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione”* (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528) e/o ove non ritenuto possibile annulli tutti gli atti impugnati e, per l'effetto, l'intero concorso.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Messina-Palermo, 19 giugno 2012

Avv. Giacomo Ferrari

Avv. GIACOMO FERRARI
Patrocinante in Cassazione
Via F. Bisazza, 14
- 98122 MESSINA -
Tel. e Fax (090) 770227

 **Santi Delia**
a v v o c a t o
avvocatosantidelia.it

Avv. Michele Bonetti
& Partners
avvocatomichelebonetti.it